



COMUNE DI PIUBEGA

Provincia di Mantova

Tel. 0376 655656 - Fax 0376 655042

affarigenerali@comune.piubega.mn.it

Cod. Ente 10859

COPIA

AREA INTERESSATA
ANAGRAFE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del 09-07-2019

OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO BIGENITORIALITÀ ED APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO

L'anno duemiladiciannove, addì nove, del mese di luglio, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Prima ed in seduta Pubblica di Ordinaria CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. Previo esaurimento delle formalità prescritte dagli artt. 34 e seguenti del vigente regolamento del Consiglio Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

| Cognome e Nome | Qualifica | Presenti/Assenti |
|------------------------|------------------|-------------------------|
| MARIA CRISTINA ZINETTI | SINDACO | Presente |
| MATTEO NOBIS | CONSIGLIERE | Presente |
| LUCA LIPRERI | CONSIGLIERE | Presente |
| MICHAEL BONOLDI | CONSIGLIERE | Presente |
| FEDERICA SODA | CONSIGLIERE | Presente |
| MARISA ZAMBELLO | CONSIGLIERE | Presente |
| MIRCO VIAPIANA | CONSIGLIERE | Presente |
| ANTONELLA MAGNANI | CONSIGLIERE | Presente |
| STEFANO ARIENTI | CONSIGLIERE | Assente |
| MASSIMO SBALCHIERO | CONSIGLIERE | Presente |
| MARIO MAGNANI | CONSIGLIERE | Presente |

| | |
|-------------|-----------|
| Presenti 10 | Assenti 1 |
|-------------|-----------|

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **AVV. PAOLO COPPOLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MARIA CRISTINA ZINETTI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, illustra il punto dando lettura dello schema di delibera e spiegando al consiglio come si proponga di istituire il registro della bi - genitorialità così come il relativo regolamento al fine di tutelare i diritti dei genitori non affidatari di bambini in coppie separate.

Il consigliere Sbalchiero chiede se l'istituzione del registro e l'approvazione del regolamento siano atti dovuti od imposti dalla legge, avendo notizia che alcuni consigli comunali di altri Comuni abbiano deciso di non dotarsi di tale registro e non approvare il relativo regolamento: il segretario spiega al consiglio comunale come la scelta di istituire il registro e dotarsi del regolamento sia prettamente politica e rimessa alla discrezionalità del consiglio comunale, non essendo previsto un obbligo di legge in tal senso.

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale constatata l'assenza di richieste di intervento, pone in votazione il punto che il consiglio approva con dieci voti favorevoli alla unanimità dei presenti: analogo esito per la votazione sulla immediata eseguibilità della delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE per *Bigenitorialità* si intende "il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio", sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l'Infanzia, adottata a New York nel 1989;

VISTA la convenzione sui Diritti per l'infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art.9: "Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori.

DATO ATTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica n.176/1991;

RICHIAMATA la L. n.54/2006 "*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*" che:

- Sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- Introduce il principio di bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché possa continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione ed istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia;
- Elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- Prevede che, con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino i propri diritti/doveri, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale;

Prevede altresì che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;

- Estende la tutela educativa ed affettiva del bambino ai parenti con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo.

VISTO l'art.337 ter del Codice Civile il quale recita "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

VALUTATO che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità;

DATO ATTO che la L.54/2006 ed il principio di Bigenitorialità non ha ancora trovato una totale e concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori, con particolare riferimento all'ambito scolastico, come opportunamente evidenziato dalla Circolare MIUR n.5336/2015

RICHIAMATE le azioni amministrative contenute nella Circolare MIUR n.5336/2015 atte ad incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere di entrambe i genitori di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di Bigenitorialità;

CONSIDERATO che il Comune di Piubega promuove diverse iniziative atte a favorire l'attuazione del principio di Bigenitorialità;

TENUTO CONTO che l'istituzione di un Registro comunale della Bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambe i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambe i genitori, rendendoli partecipi in misura equitativa di ogni comunicazione che lo riguarda;

VISTI altresì:

- L'art. 30 della Costituzione;
- L'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea. Diritti del minore;
- Gli art.1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n.192";
- Circolare MIUR del 2 settembre 2015
- Protocollo spese straordinarie dei Tribunali

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in merito alla legittimità e conformità dell'atto alle leggi espresso ai sensi dell'art. 76 dello Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio, in merito alla regolarità tecnica, espressa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti: n. 10 favorevoli, espressi informa palese, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di istituire nel Comune di Piubega il Registro della Bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 c.c.;
2. Di adottare il "*Regolamento Comunale per tenuta del Registro della Bigenitorialità*", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con i relativi moduli funzionali alla gestione del Registro;
3. Di attivare iniziative e atti con gli Enti/Istituzioni, che a diverso titolo partecipano alla vita del minore, con particolare attenzione alle Scuole, funzionali a promuovere il rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità, nonché a concorrere agli adempimenti connessi e conseguenti al Registro Comunale della Bigenitorialità;
4. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.LGS. 267/2000

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ISTITUZIONE REGISTRO BIGENITORIALITÀ ED APPROVAZIONE RELATIVO
REGOLAMENTO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO

Proposta CC / 22 del 17-04-2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data 03-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MARIA CRISTINA ZINETTI

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE CIRCA LA LEGITTIMITA' DELL'ATTO:
Favorevole

Data 03-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV. PAOLO COPPOLA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to MARIA CRISTINA ZINETTI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to AVV. PAOLO COPPOLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile per la pubblicazione, certifica che copia del presente verbale è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, il giorno 15-07-2019 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Piubega, 15-07-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to AVV. PAOLO COPPOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00)

Si certifica che la su estesa deliberazione, non sottoposta al controllo eventuale previsto dall'art. 127 del D.Lgs. 267/2000, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Piubega, 25-07-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to AVV. PAOLO COPPOLA